

CALCOLO DEL FONDO DIPENDENTI ANNO 2025 RISORSE STABILI

Disposizione	Descrizione	Importo
RISORSE STABILI Articolo 67, commi 1 e 2 del CCNL 2016-2018 e art. 79 comma 1 CCNL 2019-2021	1. UNICO IMPORTO CONSOLIDATO di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017 il quale resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi . 2. INCREMENTI STABILI previsti dall'art.67 comma 2 del CCNL 2016-2018	
SPECIFICA ARTICOLI CCNL 2016-2018 e CCNL 2019-2021		
ART 79 COMMA 1 LETTERA A CCNL 2019 2021	LA PARTE STABILE DEL Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita dalle seguenti risorse: a)risorse di cui all'art. 67 , commi 1 e 2 , lettere a) b) c) d) e) f) g) CCNL 21 maggio 2018	
	I. A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili , indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004.	€ 154.506,34
ART. 79 comma 1 lettera a) RISORSE DI CUI ALL'ART.67, COMMA 1 CCNL 21/05/2018	Le risorse di cui al precedente periodo confluiscano nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato , nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative .	-
	Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluiscce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7 del CCNL 22/1/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità"	-
ARTICOLO 79 comma 1 lettera a) : risorse di cui all' ARTICOLO 67, COMMA 2 LETTERA A	ARTICOLO 67 COMMA 2 LETTERA A) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e <u>valere dall'anno 2019</u>	€ 4.659,20
ARTICOLO 79 comma 1 lettera a) : risorse di cui all' ARTICOLO 67, COMMA 2 LETTERA B	ARTICOLO 67 COMMA 2 Lett. B) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscano nel fondo a decorrere dalla medesima data - Dichiarazione congiunta n. 5 (calcolati per il 2019 che si riportano ogni anno)	€ 3.033,29
ART 79 COMMA 1 LETT B	b) un importo , su base annua, pari ad € 84,50, per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/1/2021 si applica quanto previsto al comma 5 (Parere ARAN CFL 173 30.11.22: personale in servizio al 31.12.2018 ma senza considerare le percentuali part time : 53 unità)	€ 4.478,50
ART 79 COMMA 1 LETTERA C	c) risorse stanziate dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri di maggiori trattamenti economici del personale	
ART 79 COMMA 1 LETTERA D	d) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (CCNL 2019-2021, Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscano nel fondo a decorrere dalla mesedima data (1/1/19; 1/1/20; 1/1/21)	€ 2.974,40
ART 79 COMMA 1- BIS	A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1, (personale in servizio il 1/4/2023) nella parte stabile di cui al comma 1 confluiscano anche, senza nuovi e maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse, già a carico del bilancio , corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere interamente a carico del Fondo per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (CCNL 2019-2021) (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3 (Parere ARAN CFL175 30.11.22: si tiene conto della percentuale part time)	€ 8.789,70

ART. 79 COMMA 1 LETTERA A)	<i>ARTICOLO 67 COMMA 2 LETTERA C) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio , compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluiscе stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;</i>	€ 14.986,09
ART. 79 COMMA 1 LETTERA A); RISORSE DI CUI ARTICOLO 67, COMMA 2 , LETTERA D	<i>d) di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001;</i>	€ -
ART. 79 COMMA 1 LETTERA A); RISORSE DI CUI ARTICOLO 67, COMMA 2 , LETTERA E	<i>e) degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, comma 793 e segg. delle legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies;</i>	€ -
ART. 79 COMMA 1 LETTERA A); RISORSE DI CUI ARTICOLO 67, COMMA 2 , LETTERA F	<i>f) dell'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsа è attivabile <u>solo dalle Regioni</u> che non abbiano già determinato tale risorsа prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l'abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito;</i>	€ -
ART. 79 COMMA 1 LETTERA A); RISORSE DI CUI ARTICOLO 67, COMMA 2 , LETTERA G	<i>g) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate; l'importo confluiscе nel Fondo dell'anno successivo;</i>	€ -
TOTALE RISORSE STABILI		€ 193.427,52
COMPONENTI RISORSE STABILI INCLUSE SOGGETTE AL LIMITE FONDO 2016		€ 169.492,43
COMPONENTI RISORSE STABILI ESCLUSE NON SOGGETTE AL LIMITE FONDO 2016 (ART. 23 COMMA 2)		€ 23.935,09

COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO

CALCOLO DEL FONDO DIPENDENTI ANNO 2025 RISORSE VARIABILI

Disposizione	Descrizione	Importo
ART 79 COMMA 6	<i>6. La quantificazione del presente Fondo delle Risorse decentrate di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonchè ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge</i>	
ART 79 COMMA 7	<i>7. Il presente articolo disciplina la costituzione del Fondo risorse decentrate dall'anno 2023. dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo</i>	

SPECIFICA ARTICOLI CCNL 2016-2018 fatti salvi e richiamati dall'art. 79 CCNL 2019-2021

ARTICOLO 79 comma 2 lettera d)	<i>ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA A) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1/4/1999, come modificata dall'art. 4, comma 4 del CCNL 5/10/2001;</i>	€ -
ARTICOLO 79, comma 2 , lettera a)	<i>ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA B) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98; PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA</i>	€ -
ARTICOLO 79 COMMA 2 LETTERA A)	<i>ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA C) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge (ISTAT CENSIMENTO <u>escluso oneri e IRAP</u>) ;compensi Avvocatura (Corte dei conti - Sez Riunite - deliberazione n. 51/2011/CONTR <u>escluso oneri e IRAP</u>; incentivi funzioni tecniche dal 1/1/2018 art. 113 D. LGS. 50/2016 (Corte dei Conti -Sez. Autonomie - deliberazione n. 6/2018/OMIG <u>escluso oneri e IRAP</u>; compensi per sponsorizzazioni art.43 Legge 449/97 che trovano copertura finanziaria in trasferimenti operati da soggetti provati in esecuzione di specifico contratto di sponsorizzazione (Corte dei Conti - Sez. Liguria - deliberazione n. 105/2018/PAR <u>escluso oneri e IRAP</u></i>	€ 29.079,88

ARTICOLO 79 comma 2 lettera a)	<i>ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA D) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluiscere nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;</i>		
ARTICOLO 79 comma 2 lettera a)	<i>ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA F) delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL 14/9/2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati (quota parte rimborsi spese notifiche atti messi notificatori) escluso oneri e irap ;</i>	€ 280,00	
ARTICOLO 79 comma 1 lettera a)	<i>ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA G) delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi;</i>	€ -	
ARTICOLO 79 comma 2 lettera a)	<i>ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA J) E COMMI 8 e 9 di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziate in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi;</i>		
ARTICOLO 79 comma 2 lettera a)	<i>ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA K) delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e); le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies.</i>		
ART 79 comma 2 lettera b)	<i>b di un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa</i>	MS 1997 € 892.757,72 1,20%	€ 8.500,00
ARTICOLO 79 COMMA 2 LETTERA C	<i>c) risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98 comma 1, lett. c) del presente CCNL (2019-2021, (...) : i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscossi dagli enti, nella quota da questi determinata ai sensi dell'art. 208, commi 4 lett.c) e 5, del D. Lgs. n. 285/1992 sono destinati, in coerenza con le previsioni legislative, alle seguenti finalità in favore del personale: c) erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale (art. 56 quater CCNI 2016/2018, ove sussista la capacità di spesa nel bilancio ex art. 15 comma 5 CCNL precedenti ora disapplicato</i>		
ART 79 COMMA 1 LETTERA B E COMMA 5	<i>b) di un importo, su base annua, pari a euro 84,50, per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poichè l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/1/2021, si applica quanto previsto al comma 5;ARTICOLO 79 COMMA 5: le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computante , quali risorse variabili ed UNA TANTUM, nel Fondo relativo al 2023 UNA TANTUM PER GLI ANNI 2021 E 2022 per n. 53 dipendenti in servizio al 31/12/2018</i>		€ -
ARTICOLO 79 COMMA 2 LETTERA D	<i>d) delle eventuali somme residue dell'anno precedente accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1/4/1999</i>		€ 2.356,22
ARTICOLO 79 COMMA 3	<i>3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2 lett. c) (risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa, comprese le risorse di cui all'art 98, comma 1, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6 (a seguito del consolidamento delle risorse decentrate stabili con decurtazione di quelle che gli enti hanno destinato alla retribuzione di posizione e di risultato, secondo quanto previsto dall'art. 67, comma 1, del CCNL 21.05.2018, le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato di cui al presente articolo continuano ad essere corrisposte a carico dei bilanci dell'ente. Per effetto di quanto previsto dall'art. 67, comma 7, del CCNL 21.05.2018, in caso di riduzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato si determina un corrispondente ampliamento di facoltà di alimentazione del Fondo risorse decentrate, attraverso gli strumenti a tal fine previsti dall'art. 79 (Risorse decentrate)di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. tali risorse in quanto finalizzate a quanto previsto dall'art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017. gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente fondo e dello stanziamenti di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziate ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL.</i>		€ 2.236,69
TOTALE RISORSE VARIABILI			€ 42.452,79

TOTALE COMPONENTI	
COMPONENTI RISORSE VARIABILI INCLUSE SOGGETTE AL LIMITE DEL FONDO 2016	€ 8.780,00
COMPONENTI RISORSE VARABILI ESCLUSE NON SOGGETTE AL LIMITE FONDO 2016	€ 33.672,79
TOTALE GENERALE	€ 235.880,31

La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art. 15, comma 5 deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del d. lgs. n. 75/2017, ossia nei limiti delle risorse del fondo del salario accessorio dell'anno 2016